

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

Indirizzo: Via San Biagio n.1 – 02010 MICIGLIANO (RI) Telef. e Fax (0746) 577893 C.F. e P. IVA 00113670574
E-MAIL tecnico.micigliano@libero.it pec: comune.micigliano.ri@legalmail.it

COMUNE DI MICIGLIANO COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

Prot. n. 0000162/Uscita del 24-01-2019

ALBO PRETORIO

Cat. 6 classe:3

Publicato all'Albo Pretorio con il

n. 52 dal 24/01/2019
al 08/02/2019
Micigliano, li 24/01/2019



UFFICIO TECNICO

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 1/2019

(Art. 10 e seg. DPR 380/01)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza presentata dal Signor Moretti Gabriele, ed altri soggetti, codice fiscale MRTGRL39B16F193X ed altri soggetti coinvolti, in data 03.01.2019 e registrata in data 03.01.2019 con il n. 19 di protocollo comunale intesa ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria per le effettuate opere di frazionamento dell'immobile foglio 12 mappale 338 parte e mappale 339 in quattro unità immobiliari residenziali e relativi opere di manutenzione straordinaria;

VISTO il titolo che legittima la richiesta da parte dei proprietari degli immobili di cui trattasi;

VISTA la Legge Regione Lazio 11 agosto 2008 n.15 inerente "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia" e che recita, fra l'altro:

Art. 19 (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività)

1. Ferma restando la sospensione dei lavori prevista dall'articolo 14 per le opere non ultimate, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente, qualora accerti l'esistenza di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche, nonché mutamenti di destinazione d'uso nell'ambito di una stessa categoria previsti dall'articolo 7, comma terzo, della l.r. 36/1987, in assenza della prescritta denuncia di inizio attività o in difformità dalla stessa, applica una sanzione pecuniaria da un minimo di millecinquecento euro ad un massimo di 15 mila euro, in relazione alla gravità dell'abuso.

Art. 22 (Accertamento di conformità):

1. Nei casi previsti dagli articoli 15, 16, 18 e 19, il responsabile dell'abuso, nonché il proprietario, ove non coincidente con il primo, può richiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o presentare denuncia di inizio attività in sanatoria, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 15, comma 1, 16, comma 1 e 18, comma 1 e, comunque, fino all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell'esecuzione degli stessi sia al momento della richiesta.

2. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:
[a) nel caso previsto dall'articolo 15, di un importo pari al valore di mercato dell'intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione dell'oblazione;] (7a)

b) nei casi previsti dagli articoli 16 e 18, di un importo pari al doppio dell'incremento del valore di mercato dell'immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione dell'oblazione; qualora, in relazione alla tipologia di abuso accertato, non sia possibile determinare l'incremento del valore di mercato, si applica una sanzione pecuniaria pari al triplo del costo di costruzione;

c) nei casi previsti dall'articolo 19, di un importo da un minimo di mille euro ad un massimo di 10 mila euro, in relazione alla

gravità dell'abuso.

3. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, le conformità di cui al comma 1.

4. Sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

5. Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.

VISTI gli elaborati tecnici e descrittivi costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta di permesso a costruire in sanatoria, tra cui l'accertamento di conformità del tecnico abilitato ai sensi dell'art.36 comma 1 del DPR 380/2001 e dell'art. 22 comma 2 lettera c) della legge Regionale Lazio n.15/2008 per opere realizzate in assenza e difformità di atto autorizzativo nell'immobile sito in via Oberdan snc e distinto al catasto fabbricato del foglio 12 mappale 338 parte e mappale 339 del Comune di Micigliano;

CONSIDERATO che per le opere realizzate non è richiesto il Nulla Osta ambientale ai sensi della D.Lgs. 42/2004 in quanto trattasi di opere interne senza modifiche della superficie coperta, della volumetria dell'intero edificio e dei prospetti esterni;

DATO ATTO che detto intervento edilizio è soggetto:

- al pagamento della sanzione della somma di € 1.500,00 come previsto dal comma 2 lettera c) dell'art.22 della legge Regione Lazio n.15/2008 e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 09-11-2013 inerente l'approvazione del regolamento di applicazione legge regionale n.15 del 11 agosto 2008 che stabilisce, fra l'altro, che *“per interventi di manutenzione ordinaria “ex straordinaria” (per quei casi non sanzionati e non previsti dall'art. 6 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii), ristrutturazioni edilizie, restauro, risanamento conservativo, consolidamento che abbiano comportato lievi modifiche dell'aspetto esteriore del fabbricato non quantificabili in termini di superfici e volumi, realizzazione di viali di accesso a fondi agricoli o viali provvisori di cantiere, opere di sistemazione del terreno con modifica e livellamento delle quote senza modifica della destinazione d'uso del suolo, fusione, divisione di due unità immobiliari, si applica una sanzione è pari ad € 1.500,00”*;

CONSIDERATO che i richiedenti hanno versato:

1. importo di € 100,00 quale “diritti di segreteria” per la pratica di permesso a costruire, intestato al Comune di Micigliano, versato tramite bollettino di conto corrente postale in due rate, una dell'importo di € 50,00 e pagata il 18.12.2018 e l'altra della somma di € 50,00 pagata in data 15.01.2019;
2. importo totale di € 1.500,00 versato su c.c. postale, intestato al Comune di Micigliano, mediante versamento effettuato il 15.01.2019 della somma di € 484,00, versamento della somma di € 250,00 effettuato il 15.01.2019, versamento della somma di € 250,00 effettuato il 15.01.2019; versamento della somma di € 516,00 effettuato il 18.12.2018 quale sanzione per opere realizzate in assenza o difformità di atto autorizzativo;

VISTO il D.P.R. 30 giugno 2001 n.380 e s.m.i. recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTO il vigente Programma di Fabbricazione, adottato dal Comune di Micigliano in data 05.06.1971 con deliberazione Consiliare n. 35 ed approvato dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta Regionale n. 3009 del 12.07.1977 e il P.R.G., adottato dal Deliberazione Consiglio comunale del 30.09.1995 e integrazione adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 09.02.2013 n.5;

VISTO il vigente regolamento edilizio comunale;

RILEVATA la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia nel comune operante;

VISTO l'art. 107 comma 3 del D.Lvo 267/2000 e smi;

RILASCIA

Ai Signori:

MORETTI GABRIELE nato a Micigliano il 16.02.1939 CF: MRTGRL39B16F193X proprietario immobile foglio 12 particella 338 sub.8;
SALVATI LUISA nata a Micigliano il 09.08.1958 CF: SLVLSU58M49F193F proprietaria dell'immobile foglio 12 part. 339 sub.5 e 338 sub.12-11;
GREGORI ANTONIO nato a Roma il 16.06.1959 CF: GRGNTN59P16H501S, GREGORI FEDERICA nata a Roma il 27.09.1987 CF: GRGFRC87P67H501E; MORETTI LUCIA nata a Roma il 13.12.1937 CF: MRTLCU37T53H501P, DI RENZI PAOLA nata a Roma il 20.10.1959 CF: DRNPLA59R60H501Q e DI RENZI ROBERTO nato a Roma il 09.08.1955 CF: DRNRRT55M09H501J, proprietari, ognuno per la propria quota, dell'immobile foglio 12 mappale 338 sub.7;

IL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

relativamente il frazionamento catastale ed i relativi lavori di manutenzione straordinaria inerenti la divisione degli immobili mappali n.338 sub.8-11-12-7 e mappale 339 sub.5 del foglio n.12 censiti al catasto fabbricati del Comune di Micigliano in quattro unità ad uso residenziale ai sensi dell'art. 36 comma 1 del DPR 380/2001 e smi.

Il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare;

Non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio;

È irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia;

Il presente titolo è relativo al solo stato attuale come riportato negli elaborati grafici.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Al presente permesso a costruire è allegato l'elaborato grafico e la relazione asseverata del tecnico, debitamente sottoscritti che ne costituiscono parte integrante.

Il provvedimento di cui trattasi è pubblicato all'albo pretorio on-line, e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.

Micigliano li 24.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Emidio Salvati



Il presente Permesso di Costruire in Sanatoria è stato ritirato in data
☐ dal titolare della Concessione sig./ra
identificato/a tramite documento
☐ da persona delegata, sig./ra
identificata tramite documento
previa presentazione di delega con allegata fotocopia del documento di identità del